

# BOZZA DI PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

(versione 22.06.2013)

## "Norme per la promozione e il sostegno dell'Economia Solidale"

### TITOLO I - PRINCIPI, FINALITÀ' E DEFINIZIONI

#### Art. 1 (Principi)

1. Per promuovere lo sviluppo civile, sociale ed economico della collettività, la Regione Emilia Romagna riconosce e sostiene l'Economia Solidale, quale modello sociale economico e culturale improntato a principi di eticità e giustizia, di equità e coesione sociale, di solidarietà e centralità della persona, di tutela del patrimonio naturale e legame con il territorio e quale strumento fondamentale per affrontare le situazioni di crisi economica, occupazionale e ambientale. La Regione Emilia Romagna dà atto che i principi e le prassi dell'Economia Solidale apportano un importante contributo al perseguimento delle proprie finalità statutarie e dei propri obiettivi.
2. La Regione Emilia Romagna riconosce nell'Economia Solidale un modello che:
  - a) promuove i beni comuni, assicurandone l'utilizzo collettivo e sostenibile a beneficio delle comunità e delle generazioni future;
  - b) difende i diritti fondamentali di ogni essere umano, in particolare quello di soddisfare i propri bisogni essenziali;
  - c) è fondato sul rispetto, la tutela e la valorizzazione delle risorse del pianeta;
  - d) è finalizzato al perseguimento del "benvivere" di tutti, basato sulla giustizia e sul rispetto delle persone;
  - e) è fondato sulle relazioni e su modelli collaborativi, sviluppandosi nelle reti;
  - f) promuove una trasformazione sociale finalizzata a una democratizzazione dell'economia;
  - g) regola e limita il ruolo dei meccanismi di mercato, ove questi compromettano o mettano a rischio la sostenibilità sociale ed ecologica del sistema economico;
  - h) promuove e tutela il lavoro, la conoscenza e le abilità che da essi derivano.
3. L'economia solidale è informata ai criteri e finalizzata agli obiettivi di seguito indicati:
  - a) *ecocompatibilità*, intesa quale metodo con cui contribuire a ridurre l'impatto ambientale dei processi produttivi, distributivi e di smaltimento, promuovendo una migliore qualità della vita e tutelando la salute delle comunità;
  - b) *consumo critico consapevole e responsabile*, per promuovere un percorso di transizione verso nuovi modelli economici socialmente e naturalmente sostenibili;
  - c) *trasparenza*, per promuovere e sostenere il canale fiduciario e rendere visibili e controllabili – sul piano sociale e ambientale – le decisioni e i comportamenti degli operatori economici, con particolare riguardo ai diritti dei lavoratori, dei consumatori, degli utenti dei servizi e degli altri portatori d'interesse;
  - d) *equità e reciprocità*, per riequilibrare le relazioni socio-economiche in un'ottica solidale (sia a livello locale che globale), al fine di riconoscere ai produttori e ai prestatori di servizi la giusta retribuzione per la propria attività e ai consumatori e agli utenti il diritto di essere informati correttamente sui prodotti e i servizi, sui processi di produzione, sulla formazione dei prezzi;
  - e) *nuovo modello relazionale*, per far crescere la disponibilità dei soggetti economici e sociali a intraprendere percorsi condivisi, fondati sulla Fiducia sostenuta dalla conoscenza, la cooperazione e la convivialità;
  - f) *buona occupazione*, per dare centralità al lavoro, superare la precarietà e promuovere i processi di inclusione sociale;
  - g) *partecipazione democratica*, per favorire il coinvolgimento e la corresponsabilità di tutti i soggetti economici e degli altri portatori d'interesse nelle sedi e nei momenti decisionali;
  - h) *senso del limite (umano e naturale)*, per puntare a un'efficienza intesa come utilizzo sostenibile delle

risorse, con il minor costo ambientale e sociale e con la massima efficacia possibili;

- i) *sostegno all'economia locale e rapporto attivo con il territorio*, per ricondurre il prodotto al suo luogo d'origine, restituire centralità ai produttori e valorizzare la qualità dei loro prodotti, difendere il paesaggio e i beni culturali come componenti essenziali per la qualità della vita delle comunità.

4. L'economia solidale opera e si sviluppa in particolare nei seguenti ambiti e settori:

- a) agricoltura contadina di prossimità;
- b) prodotti agricoli e agroalimentari biologici e biodinamici;
- c) filiera corta e garanzia della qualità alimentare;
- d) tutela del paesaggio, del patrimonio naturale e della biodiversità;
- e) commercio equo e solidale;
- f) servizi comunitari e di prossimità;
- g) edilizia sostenibile e bioedilizia;
- h) risparmio energetico ed energie rinnovabili e sostenibili;
- i) finanza etica, mutualistica e solidale;
- j) trasporto collettivo e mobilità sostenibile;
- k) riuso e riciclo di materiali e beni;
- l) sistemi di scambio locale;
- m) software libero;
- n) turismo responsabile e sostenibile;
- o) consumo critico e responsabile;

nonché negli altri ambiti e settori ritenuti importanti per la promozione di nuovi modelli economici improntati ai principi di cui ai commi precedenti.

## **Art. 2 (Finalità)**

1. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, la Regione Emilia Romagna:

- a) riconosce, valorizza e sostiene le reti di economia solidale (RES), i distretti di economia solidale (DES), i gruppi di acquisto solidale (GAS) e le altre aggregazioni di cittadini e di operatori economici nate per promuovere la cultura e le prassi volte all'attuazione e alla diffusione dell'Economia Solidale;
- b) riconosce le forme di coordinamento e rappresentanza dei soggetti impegnati nell'ambito dell'Economia Solidale, quali interlocutori privilegiati nelle sedi di consultazione regionali e nei rapporti con le istituzioni, così come previsto agli artt. 6 e 7 della presente legge;
- c) promuove i principi e le prassi dell'Economia Solidale di cui all'art. 1 e supporta i soggetti di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, attraverso le misure di sostegno di cui al Titolo II della presente legge.

## **Art. 3 (Definizioni)**

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) "*Rete di Economia Solidale (RES)*", l'insieme dei soggetti - singoli ed organizzati, dei distretti, delle reti settoriali di economia solidale, collegati in vario modo fra di loro - che costituiscono la Rete di Economia Solidale (RES) . La rete crea le condizioni affinché iniziative economiche diverse - organizzate democraticamente, motivate socialmente e radicate nel territorio - trovino opportunità per innescare e diffondere processi economici nuovi, coordinati e partecipati;
- b) "*Distretto di Economia Solidale (DES)*", il soggetto associativo, costituito in forma giuridica, che mira a costruire una rete locale dei soggetti impegnati a diffondere e praticare l'economia solidale e il

consumo critico nelle sue diverse declinazioni. Ne fanno parte soggetti economici e non economici, gruppi informali, associazioni, imprese, artigiani, professionisti, cooperative sociali, istituzioni pubbliche, soggetti di finanza etica mutualistica e solidale e altri soggetti che si riconoscono nei principi dell'Economia Solidale e ne condividono obiettivi, criteri e modalità di lavoro. La fiducia e la relazione diretta rappresentano i criteri base di adesione: la conformità con i valori e i principi dell'Economia Solidale vengono garantiti da una gestione partecipata e responsabile del percorso e da regole democratiche che favoriscono e tutelano la massima inclusione e partecipazione dei soggetti coinvolti;

- c) *“Gruppi di Acquisto Solidale (GAS)”*, i soggetti associativi, anche informali, senza scopo di lucro, costituiti al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e servizi e di distribuzione dei medesimi, senza applicazione di alcun ricarico, esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale, di sostenibilità ambientale e di salvaguardia del potere d'acquisto dei redditi, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e di vendita;
- d) *Agricoltura contadina*: l'attività condotta da piccole aziende agricole a conduzione familiare o con pochi soci/dipendenti, con una produzione diversificata, con investimenti ridotti e forte impiego di manodopera per unità di superficie agricola.
- e) *“Prodotti da filiera corta”*, i prodotti che prevedono modalità di distribuzione diretta dal produttore al consumatore;
- f) *“Beni comuni”*, il sistema di relazioni sociali fondate sulla cooperazione e sulla dipendenza reciproca, attraverso la quale le “Relazioni” tra le persone gestiscono la Conoscenza, l'Acqua, la Terra, il Paesaggio l'Ambiente e il Territorio, l'Accesso alla Terra, la Sovranità alimentare, la Biodiversità, l'Energia, fino a comprendere l'Aria, la Salute, il Lavoro e quant'altro possa essere di interesse per la collettività;
- g) *“Sistemi Locali di Garanzia Partecipata (SLGP)”*, i sistemi e i protocolli che garantiscono la sostenibilità ambientale e sociale delle produzioni e delle prestazioni di servizi, nel rispetto della natura e dei suoi cicli, del benessere degli animali, della biodiversità, del territorio e delle sue tradizioni, dei diritti dei lavoratori. Tali SGP sono coprogettati e gestiti con il contributo attivo degli stessi produttori, dei consumatori e degli utenti e di tutte le altre parti interessate e sono basati sulla fiducia, sulle reti solidali e sullo scambio di conoscenze;
- h) *“Abitare solidale”*, la capacità di costruire proposte per l'abitare in grado di declinare l'idea di territorio solidale in tutte le specificità (spazio pubblico, lavoro, mobilità, cultura, welfare, educazione, multiculturalità, solidarietà e capitale sociale, tecnologia, e abitare) ivi compresa la promozione di politiche abitative integrate, per la locazione e per la proprietà divisa ed indivisa, riconoscendo il valore strategico per le comunità dell'abitare solidale;
- i) *“Finanza etica, mutualistica e solidale”*, l'attività finanziaria che risponda nella prassi ai principi espressi dai manifesti della finanza etica (*promosso dall'Associazione Finanza Etica – Firenze 1998*) e della finanza mutualistica e solidale (*approvato dal coordinamento nazionale MAG il 22.10.2010 a Torino*), centrati sui principi del credito come diritto umano, della trasparenza, della mutualità, della partecipazione alle decisioni da parte di soci e risparmiatori, della responsabilità sociale e ambientale come criteri vincolanti per gli impieghi, di un'adesione globale e coerente di tutta l'attività del soggetto finanziario, escludendo l'arricchimento basato sul solo possesso e scambio di denaro e ogni tipo di prestito nei confronti di quelle attività economiche che ostacolano lo sviluppo umano e contribuiscono a violare i diritti fondamentali della persona.

## TITOLO II - SOSTEGNO ALL'ECONOMIA SOLIDALE

### Art. 4 (Misure di sostegno)

1. La Regione Emilia Romagna – nell'ambito del proprio sistema di decentramento territoriale e attraverso il coinvolgimento e la collaborazione degli Enti Locali e degli altri soggetti istituzionali, nei limiti delle rispettive competenze – adotta iniziative e interventi volti a valorizzare, promuovere e sostenere:

- lo sviluppo dell'economia solidale e la messa in rete dei soggetti che svolgono attività e iniziative in questo ambito;
- il riconoscimento e l'applicazione dei "sistemi locali di garanzia partecipata";
- la riconversione di aziende e imprese e la loro inclusione nel circuito dell'Economia Solidale;
- la divulgazione presso la cittadinanza dei principi, delle prassi e delle attività svolte dai soggetti impegnati nell'Economia Solidale, attraverso eventi, percorsi e strumenti informativi, in particolare nelle scuole, nelle università, nelle sedi formative;
- la creazione di "centri per l'economia solidale", anche mediante la concessione ai soggetti dell'Economia Solidale di spazi e locali a titolo non oneroso.

2. La Regione – anche attraverso il coinvolgimento e la collaborazione degli Enti Locali e di altri soggetti istituzionali, nell'ambito delle rispettive competenze – adotta iniziative e strumenti orientati a promuovere e sostenere le prassi di Economia Solidale in tutti gli ambiti e settori ritenuti importanti per la promozione di nuovi modelli economici solidali, e in particolare:

*a) nel settore agroalimentare:*

- incoraggiando le produzioni agroalimentari derivanti da agricoltura contadina di prossimità, ottenute con metodi rispettosi della natura, dell'ambiente e della salute;
- valorizzando la vendita diretta dei prodotti agroalimentari ottenuti con sistemi biologici e biodinamici nonché i prodotti a "filiera corta", agevolando la relazione tra produttori e consumatori attraverso la presenza diffusa di mercati contadini, spacci dedicati, nonché incentivando il loro utilizzo nella ristorazione collettiva, pubblica e commerciale;
- identificando procedure semplificate e requisiti essenziali per consentire presso le aziende agricole la trasformazione per la vendita diretta di parte delle loro produzioni;
- promuovendo ricerca e innovazione nel settore della sovranità alimentare, con il coinvolgimento delle aziende contadine e basando la sperimentazione prioritariamente su tecniche di coltivazione biologica e biodinamica in agricoltura e su tecniche di allevamento biologico supportate dalla medicina non convenzionale veterinaria per la prevenzione e cura delle malattie degli animali;
- individuando nell'uso della terra a fini agricoli uno strumento prioritario per la preservazione della biodiversità, favorendo il presidio del territorio rurale da parte dell'attività agricola e conferendo un valore sociale a programmi e progetti rivolti ad acquisti collettivi di terre e alla gestione dei suoli di proprietà pubblica da destinare a dette finalità;

*b) nel settore dei servizi:*

- promuovendo e incentivando le produzioni artigianali e le prestazioni di servizi realizzate e/o erogate dai soggetti impegnati nell'Economia Solidale, anche tramite accordi con le comunità locali;

*c) nel settore dei beni comuni e dei servizi collettivi:*

- favorendo la realizzazione di progetti promossi dai soggetti dell'Economia Solidale di cui all'art. 2 lettera a) della presente legge, anche in attuazione della Legge 28/01/09 n. 2 - "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 29/11/08, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale";

- promuovendo e incentivando il coinvolgimento dei cittadini nella gestione attiva dei Beni Comuni, così come definiti all'art. 3 lettera f) della presente legge, attraverso strumenti istituzionali che prevedano la partecipazione diretta dei cittadini e che siano deputati a vigilare sul rispetto dei principi e sul perseguimento degli obiettivi enunciati all'art. 1 della presente legge;

*d) nel settore abitativo:*

promuovendo:

- la diffusione di una cultura dell'abitare caratterizzata da sostenibilità sociale, ambientale ed economica, che costruisca relazioni, inclusiva e partecipata, in grado di recepire e sostenere le istanze provenienti dal basso e che opera con processi trasparenti;
- la ricerca, l'analisi e la realizzazione di progetti diffusi per l'abitare solidale e per il welfare;
- la mappatura delle potenzialità territoriali per l'abitare solidale;
- l'elaborazione di progetti di ricerca per la riconversione della filiera del sistema produttivo per sviluppare la bioedilizia e la bioarchitettura seguendo i criteri espressi all'art.1 delle presente legge;
- La riqualificazione, la rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato, del tessuto urbano come strumenti vitali al territorio solidale.
- l'interazione tra i diversi soggetti della filiera dell'abitare;
- bandi territoriali per progetti di cohousing e abitare solidale;
- il coordinamento delle attività tecnico-amministrative regionali;
- Il sostegno ai patti di fiducia tra le varie realtà dell'abitare solidale;
- La diffusione dell'autocostruzione, dell'autorecupero, assistiti come prassi solidale e sostenibile;

e sollecitando:

- l'adeguamento normativo dell'apparato legislativo inerente il governo del territorio, e dell'attività edilizia, dalle politiche abitative all'abitare solidale;
- l'individuazione di risorse e strumenti finanziari atti a sviluppare l'abitare solidale come declinato nei punti precedenti.

*e) nel settore della finanza etica, mutualistica e solidale:*

- promuovendo lo sviluppo di strumenti finanziari dal basso, quali: iniziative di azionariato diffuso e fondi di garanzia mutualistici costituiti da risparmi privati destinati a sostenere progetti di economia sociale e solidale; raccolta fondi per produzioni indipendenti e autogestite; azioni innovative attraverso processi di rete che rispondano ai bisogni emergenti sul territorio e sostengano le nuove esigenze di fragilità sociale;
- realizzando una politica fiscale regionale che agevoli le banche, le società finanziarie e le realtà di microcredito che rifiutano la logica della finanza speculativa, prevedendo da statuto o da delibera assembleare che il rendimento concesso a soci e clienti su qualunque operazione o distribuzione di utili non possa superare di due punti il tasso di inflazione Istat, e sviluppino la totalità delle loro attività secondo i principi della finanza etica mutualistica e solidale, sottoponendo annualmente ai propri soci il quadro completo e dettagliato di tutti i prestiti erogati alle persone giuridiche, rendendo pubblici tali nominativi;
- creando un Fondo Regionale destinato a realtà di finanza etica mutualistica solidale, che rispettino quanto previsto al comma precedente, per l'abbattimento degli interessi passivi sui prestiti concessi a esperienze di economia solidale operanti negli ambiti previsti dall'articolo 1 comma 4 della presente legge;
- promuovendo la nascita, la diffusione e l'utilizzo, anche da parte di Regione ed Enti Locali, di strumenti di scambio non monetari creati dal basso (come ad esempio il BUS o lo SCEC);
- promuovendo altresì il confronto e l'approfondimento sul tema delle monete complementari.

3. La Regione riconosce gli operatori e i soggetti dell'Economia Solidale - anche nelle loro forme organizzate - tra i destinatari delle proprie politiche di sviluppo e, in tal senso, si impegna a integrarne i

principi, gli obiettivi e le prassi nei propri strumenti di programmazione generale e settoriale e a darne conseguenza operativa attraverso specifiche misure di sostegno, incentivazione e promozione.

### **TITOLO III – STRUMENTI, PROCEDURE E VALUTAZIONI**

#### **art. 5 (Strumenti)**

1. Per l'attuazione della presente legge, la Regione Emilia Romagna:
  - a) istituisce, nell'ambito della Giunta Regionale, una Delega / Assessorato specificamente deputata/o al settore dell'Economia Solidale;
  - b) convoca e organizza il "Forum Regionale dell'Economia Solidale", di cui al successivo art. 6;
  - c) istituisce il "Tavolo Regionale Permanente per l'Economia Solidale", di cui al successivo art. 7;
  - d) attiva l'"Osservatorio dell'Economia Solidale dell'Emilia Romagna" e il "Portale Web", di cui all'art. 8.

#### **art. 6 (Forum Regionale dell'Economia Solidale)**

1. Il "Forum Regionale dell'Economia Solidale" è uno strumento partecipativo finalizzato:
  - a) al dialogo, al confronto e all'elaborazione delle istanze emergenti dai soggetti dell'Economia Solidale;
  - b) alla proposizione di obiettivi progettuali e di linee di intervento per l'attuazione della presente legge;
  - c) alla designazione dei rappresentanti dei soggetti di Economia Solidale al Tavolo Regionale Permanente per l'Economia Solidale, di cui al successivo art. 7, nonché alle altre sedi di consultazione istituzionale.
2. Partecipano al Forum i soggetti dell'Economia Solidale, così come identificati all'art. 2 lettera a) della presente legge. L'accesso e la partecipazione al Forum, nonché le modalità di designazione dei rappresentanti al Tavolo Regionale Permanente per l'Economia Solidale saranno disciplinati da apposite disposizioni regolamentari.

#### **art. 7 (Tavolo Regionale Permanente per l'Economia Solidale)**

1. Il "Tavolo Regionale Permanente per l'Economia Solidale" è presieduto dal titolare della Delega/ Assessorato di cui all'art. 5 lettera a) della presente legge ed è formato:
  - dai rappresentanti dei soggetti di Economia Solidale designati dal Forum Regionale dell'Economia Solidale di cui al precedente art. 6;
  - dai funzionari degli uffici tecnici regionali competenti nell'ambito delle materie di volta in volta affrontate nelle sedute del Tavolo stesso.
2. La composizione e l'operatività del Tavolo Regionale Permanente per l'Economia Solidale saranno disciplinate da apposite disposizioni regolamentari.
3. Il "Tavolo Regionale Permanente per l'Economia Solidale" è lo strumento istituzionale deputato ad attivare percorsi condivisi per la promozione dei programmi, delle azioni e delle misure di sostegno per lo sviluppo dell'Economia Solidale previsti dalla presente legge.

#### **art. 8 (Osservatorio e Portale Web dell'Economia Solidale)**

1. Le attività di promozione e sostegno dell'Economia Solidale previste dalla presente legge sono oggetto di

verifica e monitoraggio, al fine di migliorarne l'efficacia e l'efficienza: a tal fine, è costituito l'“Osservatorio dell'Economia Solidale dell'Emilia Romagna”, organo consultivo della Regione che sviluppa analisi e rapporti annuali relativi al circuito dell'Economia Solidale, su a scala regionale e territoriale, elaborando indicatori di benessere, equità e solidarietà, anche in coerenza con gli indicatori BES individuati da ISTAT e CNEL.

2. La Regione Emilia Romagna attiva un “Portale Web dell’Economia Solidale”, finalizzato alla messa in rete e alla divulgazione delle informazioni e dei dati relativi all’Economia Solidale, alle azioni e ai progetti promossi, agli strumenti e agli interventi attivati, alle opportunità e alle modalità di accesso a tali strumenti.

#### **art. 9 (Clausola valutativa)**

1. L'Assemblea Legislativa della regione Emilia-Romagna esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi due anni dall'entrata in vigore della legge e con successiva periodicità biennale, presenta alla Commissione assembleare competente una relazione sullo stato d'attuazione e sull'efficacia della legge stessa. In particolare la relazione dovrà contenere dati e informazioni su:

- lo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, evidenziando i risultati raggiunti e le eventuali criticità riscontrate;
- il numero, l'incremento e la copertura territoriale dei soggetti di Economia Solidale;
- i progetti presentati (i programmi attuati) dai soggetti dell’Economia Solidale e il totale dei contributi erogati.

#### **Art. 10 (Norma finanziaria)**

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale.